

ASSOCIAZIONE "REVERIE COMUNITÀ 1"

STATUTO SOCIALE

Art. 1

E' costituita una Associazione denominata "REVERIE COMUNITÀ 1" con sede attuale in Capena (RM) via Madonna dei due ponti snc. All'atto della costituzione era già operativa (1983) una comunità terapeutica residenziale e una casa famiglia (1988) prese in carico fra i programmi della Reverie Comunità 1 il 15/12/1989 dai Direttori e un nucleo di operatori di cui tre responsabili già operanti nei programmi terapeutici residenziali.

Art. 2

L'Associazione "REVERIE COMUNITÀ 1" è indipendente e non ha fini di lucro.

Art. 3

Nell'ambito della propria attività, l'Associazione opera nel territorio della Regione Lazio. Tuttavia l'attività può essere estesa a tutto il territorio nazionale.

Art. 4

L'Associazione si propone come scopo principale lo studio e la ricerca applicata nel campo della terapia della sofferenza psichica nello spirito della legge 180/78 e successive norme statali e regionali che regolano la riforma psichiatrica.

Per il raggiungimento dello scopo di cui sopra l'Associazione potrà:

- A) Gestire, in proprio o in forma associata Comunità psico-socio-terapeutiche e riabilitative;**
- B) Promuovere la creazione di altre strutture cosiddette "intermedie" o alternative (comunità terapeutiche, alloggio, riabilitative, case famiglia, centri diurni e simili);**
- C) Accogliere, assistere e riabilitare nonché' sostenere psicologicamente persone sofferenti di disturbi psichici di varia natura e gravità in applicazione ai dettami della Legge 180/78 - 833/79 - regionale n. 49/85 e successive norme che regolano l'applicazione delle leggi suddette;**
- D) Collaborare con i Servizi Pubblici per la stesura e attuazione di programmi terapeutici di persone**

assistite dagli stessi Servizi, curandone l'inserimento nelle strutture intermedie residenziali, semiresidenziali e residenzialità assistita e/o protetta, di cui sopra;

E) Prendere in proprietà, in affitto o in concessione gratuita qualunque bene immobile o mobile registrato, utile ai suoi fini e attrezzarlo;

F) Stipulare contratti di appalto per la gestione di servizi e convenzioni con Enti pubblici e privati;
G) Provvedere alla pubblicazione di giornali e riviste, libri, bollettini, materiale di informazione aventi contenuto attinente allo scopo sociale;

H) Organizzare in proprio e/o partecipare tramite propri rappresentanti a riunioni, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi di studio o aggiornamento nell'ambito della problematica dello studio cui al 1° capoverso e successivi);

I) Predisporre una serie di attività di studio e di ricerca teorico-pratica per il tirocinio, la formazione, la supervisione e l'aggiornamento professionale di operatori di strutture intermedie;

L) Promuovere, eventualmente, utilizzando la sua esperienza, la creazione di altri tipi di Comunità e programmi terapeutici per persone con disagi psichici e/o esistenziali. Dette comunità e programmi terapeutici, come quelli di cui al punto B, potranno essere dati in gestione in tutto e/o in parte, con le modalità proposte dal Consiglio Direttivo e il voto favorevole del Presidente, ad apposite entità societarie e/o associative allo scopo costituitesi e/o già di fatto operanti nel settore. Parimenti potranno essere dati in gestione programmi già avviati e di fatto operanti nella Reverie.

M) Organizzare corsi di formazione professionale a tutti i livelli possibili purché utili ai fini del raggiungimento degli scopi statutari.

L'Associazione potrà altresì aderire, nel rispetto dello Statuto, nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, ad altre associazioni, federazioni, consorzi di imprese ed altre simili iniziative a forme di "joint ventures", purché utili al raggiungimento dei fini sociali.

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato e possono aderire tutti.

Art. 6

L'anno sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Art. 7

La quota sociale è stabilita annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 8

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

- a) quote dei soci;
- b) rette, oblazioni, contributi, erogazioni, lasciti e successioni elargiti da Soci, Enti pubblici e/o privati;
- c) donazioni mobiliari, immobiliari o d'altro genere comunque pervenute;
- d) patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della Associazione;
- e) proventi di gestioni, iniziative, pubblicità effettuati in modo permanente od occasionale;
- f) fondo di riserva;
- g) materiali, attrezzi ed arredi.

INVENTARIO DEL PATRIMONIO

Art. 9

Tutti i beni patrimoniali della Associazione o alla stessa affidati in gestione, affitto o comodato debbono essere inventariati e non possono essere alienati o ceduti a chicchessia, tranne che nei casi previsti nella lettera L dell'art. 4 con modalità e alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

SOCI

Art. 10

I soci sono distinti nelle seguenti categorie:

- a) soci fondatori;
- b) soci effettivi;

c) soci operatori;

d) soci aderenti;

e) soci onorari e/o istituzionali.

Art. 11

a) Soci fondatori

I soci fondatori sono soci effettivi di diritto. I soci fondatori sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione.

I soci fondatori si impegnano al massimo rispetto dello statuto e a contribuire concretamente e con continuità alle attività associative costituendosi come garanti e fideiussori, anche prestando le garanzie necessarie presso banche o istituti finanziari per lo svolgimento delle stesse. I soci fondatori svolgono le funzioni di Consiglio di Amministrazione in seno al Consiglio Direttivo, e in questa loro qualità, in proporzione alle fidejussioni prestate determinano e rispondono degli atti amministrativi posti in essere dall'Associazione

Si impegnano altresì, ad essere presenti alle assemblee sociali, alle assemblee di struttura e ai momenti decisionali dell'Associazione così come previsti dallo statuto e/o dall'Assemblea dei Soci e/o dal Consiglio Direttivo.

Le prerogative dei soci fondatori, quali quelle relative alla partecipazione agli organi sociali e ai momenti decisionali dell'Associazione, possono essere sospese in via temporanea o definitiva, per gravi e motivate ragioni a maggioranza dei soci fondatori stessi.

Contro il pronunciamento dei soci fondatori è ammesso unico ricorso al collegio dei probiviri.

b) Soci effettivi

Possono diventare soci effettivi, oltre ai soci di diritto, tutti coloro che abbiano dimostrato di coltivare un profondo interesse per le finalità dell'Associazione e abbiano operato in seno alla stessa per un periodo di almeno tre anni e ne facciano richiesta all'Assemblea, la quale ha la competenza di decidere l'accoglimento. I soci effettivi partecipano alle assemblee con diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali e agli incarichi sociali. Sono esonerati dal pagamento delle quote sociali.

c) Soci operatori

Sono soci operatori tutti coloro che associandosi alla "REVERIE COMUNITÀ 1" ne condividano gli scopi e collaborino per la loro realizzazione attraverso contributi sostanziali di tempo e di lavoro regolamentati, ai sensi dello Statuto, dalle delibere del Consiglio Direttivo. Sono esonerati dal pagamento delle quote sociali.

L'attribuzione di incarichi di lavoro o funzioni di responsabilità determina automaticamente l'adesione all'Associazione come socio operatore.

d) Soci aderenti

Sono soci aderenti tutti coloro che associandosi alla REVERIE COMUNITA' 1 ne condividano gli scopi e partecipino alle attività della Associazione specificatamente previste dal programma sociale con particolare riguardo alle attività psico-socio-terapeutiche e riabilitative.

L'ammissione al tirocinio determina automaticamente l'adesione all'Associazione come socio aderente.

Non sono eleggibili alle cariche sociali.

e) Soci onorari e/o istituzionali

Sono soci onorari e/o istituzionali, Persone, Enti e/o Associazioni pubbliche e private che partecipino con regolarità ai programmi psico-socio-terapeutici e riabilitativi della Associazione. La qualifica di socio onorario e/o istituzionale si acquisisce di fatto con la partecipazione alle attività suddette, senza obbligo di domanda o di versamento della quota associativa. La qualifica di socio onorario e/o istituzionale viene ratificata dal Consiglio Direttivo.

Art. 12

Ogni socio deve sentirsi impegnato a:

- a) osservare le norme statutarie ed attenersi alle deliberazioni degli Organi Statutari;
- b) contribuire concretamente e con continuità alle attività associative;
- c) corrispondere puntualmente al pagamento delle quote associative ove previste.

Il contributo di azione del Socio può estrinsecarsi anche in opere materiali, culturali e scientifiche.

Art. 13

La qualifica di socio effettivo e operatore si perde per:

- a) dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima della fine dell'anno sociale o dell'uscita dalle funzioni o dall'incarico;
- b) decadenza, per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione (secondo

l'art. 11);

c) delibera di esclusione dell'Assemblea, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto reiteratamente alle norme e agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità alla funzione.

Contro la delibera di esclusione è previsto appello al Collegio dei Probiviri.

In sede di approvazione di bilancio e comunque entro cinque mesi dall'inizio del nuovo anno sociale l'Assemblea procederà alla revisione delle liste dei soci.

La qualifica di socio aderente, onorario e/o istituzionale si perde su parere vincolante - espresso ai vari livelli collegiali previsti dallo statuto - del Presidente.

ORGANI SOCIALI

Art. 14

Sono Organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea dei Soci;

b) Il Presidente;

c) Il Direttore dell'Associazione;

d) Il Consiglio Direttivo;

e) Il Consiglio di Amministrazione;

f) Il Collegio di Probiviri.

ASSEMBLEA

Art. 15

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci effettivi iscritti alla data di convocazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. E' ammessa una sola delega. L'Assemblea indica le linee di sviluppo della Associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organi esecutivi e rappresentativi ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con quanto previsto dal presente Statuto.

Delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e la espulsione di soci effettivi e operatori per le ragioni e con le garanzie previste dagli artt. 12 e 13. Nonché circa la cessazione dell'esercizio delle prerogative dei soci fondatori ai sensi dello stesso art.13.

Provvede alla elezione:

a) del Presidente e del Direttore dell'Associazione;

b) dei membri aggiuntivi al Consiglio Direttivo;

c) del Collegio dei Probiviri.

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie; le Assemblee sono convocate con annuncio scritto ed esposto nella sede della Associazione in qualunque forma il Consiglio Direttivo ritenga opportuno;

1) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo a termini di legge.

2) L'Assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;

- ogni qualvolta ne facciano richiesta i probiviri;

- allorché ne faccia richiesta motivata la metà di soci aventi diritto al voto.

- allorché ne faccia richiesta il Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di rito.

L'assemblea dovrà aver luogo entro 10 giorni dalla data in cui viene richiesta. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, tranne che per quelle di cui al comma seguente. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto in base alle proposte del Consiglio Direttivo, per la revoca dell'incarico al Presidente e al Direttore è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei soci e il voto favorevole dei soci fondatori.

Per lo scioglimento della Associazione e per l'attuazione del secondo comma della lettera L dell'art.4 è necessario e sufficiente il voto favorevole dei soci fondatori. I soci fondatori, per le esclusive competenze

a loro attribuite dallo Statuto esprimono il loro voto con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto nelle prime due convocazioni e a maggioranza dei presenti nella successiva convocazione. Per l'attuazione di tale modalità non sono ammesse le deleghe. L'assemblea delibera per l'attribuzione della rappresentanza legale.

Il Rappresentante Legale, dovrà essere designato dall'Assemblea dei soci prioritariamente fra il Presidente ed il Direttore dell'Associazione.

Il Rappresentante Legale, così designato, rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, in particolare può compiere, nell'interesse dell'Associazione, tutte le operazioni bancarie anche di credito allo scoperto a breve, medio e lungo termine nonché giusto alle delibere dell'assemblea dei soci del 16/6/97 e del Consiglio Direttivo del 25/4/99: compiere tutte le operazioni di cessione dei crediti (e relativa riscossione), passati, presenti e futuri, utilizzare procedure di finanziamento in conto leasing, nonché compiere tutte le operazioni riguardanti: il noleggio, l'acquisto e la dismissione di beni mobili registrati, per conto dell'Associazione, anche ricorrendo a finanziarie e finanziamenti, senza dover ricorrere all'Assemblea dei Soci.

Qualora il Presidente ed il Direttore rinunciassero alla loro prerogativa, l'Assemblea potrà scegliere con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci il nuovo Rappresentante Legale fra i membri del Consiglio Direttivo che abbiano raggiunto una anzianità di almeno 5 anni di attività professionale in seno allo stesso e in subordine, in caso di mancata individuazione del Nuovo Rappresentante Legale fra i membri del Consiglio Direttivo, fra gli altri soci con la medesima anzianità professionale. L'Assemblea potrà comunque ricorrere al mercato esterno dei professionisti abilitati per la ricerca del nuovo Rappresentante Legale anche consultando l'ordine dei commercialisti. In queste ultime ipotesi l'Assemblea dei soci definirà i poteri di straordinaria amministrazione che lo stesso potrà esercitare, in particolare per quanto riguarda la titolarità dell'operatività sul C/C bancario; definirà altresì le operazioni di credito allo scoperto a breve, medio e lungo termine che, di volta in volta, sarà autorizzato a fare”.

IL PRESIDENTE

Art. 16

Garantisce l'unità, la continuità, l'indirizzo scientifico culturale e terapeutico nonché la prassi e la modalità operativa all'interno dei programmi terapeutici per il perseguimento dei fini Statutari dell'Associazione. Presiede, unitamente al Direttore dell'Associazione, alla supervisione del tirocinio e dei tirocinanti, nonché alla supervisione dei programmi terapeutici e delle Unità operative di base. Vigila e cura l'osservanza delle norme statutarie.

Presiede l'Assemblea ordinaria e ne cura la stesura dell'O.d.G. Convoca a richiesta (ai sensi dell'art. 15 punto 2) l'Assemblea Straordinaria ne cura l'O.d.G. accogliendo le richieste provenienti dagli organi statutari.

Si pronuncia, con parere vincolante sulle ammissioni e dimissioni di soci aderenti, onorari e/o istituzionali. Può nominare procuratori che lo sostituiscano nel compimento di determinati atti o categorie di atti e può delegare firma e rappresentanza senza obbligo di convocazione dell'Assemblea; concorre con il Direttore dell'Associazione alla nomina dei Direttori di Programma.

Nel caso di morte o dimissioni del Direttore dell'Associazione ne assume la carica ad interim e promuove nel più breve tempo possibile la nomina del nuovo Direttore dell'Associazione. Viene nominato a tempo indeterminato. Cessa dal suo incarico per morte, dimissioni o delibera assembleare votata dai 2/3 degli aventi diritto e il voto favorevole dei soci fondatori e ratificata dal collegio dei provviri.

IL DIRETTORE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 17

E' il responsabile del governo dell'Associazione.

Nell'ambito di questa funzione, nel rispetto delle delibere assembleari e attraverso l'operato del Consiglio direttivo esercita i seguenti poteri:

A) presiede il Consiglio di Amministrazione;

B) prende, di persona o attraverso suoi delegati, ogni iniziativa utile al normale svolgimento delle attività dell'Associazione (anche presiedendo le assemblee di programma e di struttura ove previste dall'Assemblea);

C) coordina le attività dei responsabili dei settori operativi così come previsti dall'Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo;

D) nei casi di urgenza e necessità decide su atti di straordinaria amministrazione, interviene per la salvaguardia dell'igiene e pubblica sicurezza presentando, appena possibile, il suo intervento alla ratifica del Consiglio Direttivo;

E) unitamente al Presidente, presiede alla supervisione del tirocinio, dei tirocinanti nonché alla supervisione dei programmi terapeutici e delle Unità Operative di Base; F) in accordo con il Presidente nomina i direttori di programma nel numero previsto dal consiglio direttivo; G) in caso di assenza o impossibilità temporanea da parte del Presidente il Direttore

dell'Associazione lo sostituisce in tutte le sue competenze.

Nel caso di morte o dimissioni del Presidente ne assume la carica e promuove la nomina del nuovo Direttore dell'Associazione.

Può nominare procuratori che lo sostituiscano nel compimento di determinati atti o categorie di atti e può delegare firma e rappresentanza senza obbligo di convocazione dell'Assemblea; concorre con il Presidente alla nomina dei direttori di programma.

Viene nominato a tempo indeterminato. Cessa dal suo incarico per morte, dimissioni o delibera assembleare votata dai 2/3 degli aventi diritto e il voto favorevole dei soci fondatori e ratificata dal collegio dei probiviri.

CONSIGLIO DIRETTIVO

E

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 18

Il Consiglio Direttivo può essere composto da un minimo di uno ad un massimo di cinque Consiglieri oltre ai membri di diritto. Sono membri di diritto il Presidente, il Direttore dell'Associazione, i Direttori di Programma, i soci fondatori nella qualità di singole persone e i membri del Consiglio di Amministrazione. I Direttori di Programma designati con le modalità di cui all'art.16 e 17 durano in carica a tempo indeterminato. Cessano dall'incarico per revoca del mandato da parte del Direttore dell'Associazione in accordo con il Presidente. La revoca deve essere ratificata dalla maggioranza dei soci effettivi.

I membri aggiunti vengono eletti dalla Assemblea Ordinaria fra quei soci effettivi che abbiano dimostrato un profondo interesse per le finalità dell'Associazione e abbiano contribuito concretamente e con continuità alle attività della stessa. Durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato:

- a) dal Presidente;
- b) dal Direttore dell'Associazione;
- c) quando ne facciano motivata richiesta scritta e sottoscritta - da 1/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto ordinariamente dal Presidente.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dai Soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- ratificare i programmi terapeutici individuali e di struttura;
- esprimere parere consultivo sui bilanci compilati dal Consiglio di Amministrazione da presentare all'approvazione dell'Assemblea;

- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;

- formulare i regolamenti da sottoporre all'Assemblea;

- favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. E' facoltà del Presidente; rinviare le delibere del Consiglio Direttivo alla ratifica dell'Assemblea, o per delibere che comportano variazioni sulle poste di bilancio alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Sulle delibere che coinvolgono esplicitamente l'impegno fidejussorio dei soci fondatori , quali quelle relative alla stesura e approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e comunque fino a quando è in atto un loro impegno finanziario e fidejussorio è necessario e sufficiente il voto favorevole dei soci fondatori espresso con la maggioranza stabilita dallo statuto ai sensi dell'art.15. Il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro o di esperti da esso nominati. Detti responsabili o esperti possono partecipare in maniera permanente o di volta in volta alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 21

Il Consiglio di Amministrazione è composto di diritto dai Soci Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato:

a) dal Presidente;

b) dal Direttore;

c) dalla metà dei membri del Consiglio di Amministrazione.

E' presieduto dal Rappresentante Legale.

Possono essere ammessi al Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei Soci Fondatori, persone o enti per i loro contributi finanziari, economici, scientifici, culturali alle condizioni e con i limiti dei soci fondatori stessi.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 22

Il Collegio dei Probiviri si compone di minimo 3 (tre), massimo 5 (cinque) membri nominati dall'Assemblea

ordinaria, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi dovranno esaminare e giudicare eventuali denunce scritte dei Soci circa il comportamento non confacente alle finalità e ai regolamenti previsti dallo Statuto da parte degli Organi Statutari e, su segnalazioni del Consiglio Direttivo, circa il comportamento dei Soci che non rispettino le regole dell'Associazione.

In entrambe le circostanze dovranno pervenire alla decisione (raggiunta a maggioranza) sui provvedimenti da adottare nei confronti degli inadempienti.

FINANZIAMENTO

Art. 23

L'Associazione è finanziata liberamente dai propri soci e da rette, contributi ed erogazioni anche a fondo perduto che fossero concessi da Enti Pubblici o da privati.

Tali contributi ed erogazioni vengono accettati dall'Associazione compatibilmente con lo scopo sociale.

SCIoglimento

Art. 24

La decisione dello scioglimento della Associazione può essere presa con il voto favorevole necessario e sufficiente dei soci fondatori secondo le modalità stabilite dall'art. 15 all'ultimo capoverso. Allo scioglimento della Associazione i mobili, le attrezzature ed ogni altro bene in possesso della Associazione debbono essere devoluti ad entità societarie od associative, fatti salvi i diritti dei creditori (con precedenza ai prestatori di lavoro ed opera) aventi medesimi scopi e caratteristiche od a scuole od enti pubblici.

Art. 25

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.
